

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con il presente messaggio, si ribadiscono alcune istruzioni sulle corrette modalità di gestione dell'iter istruttorio delle domande di cassa integrazione ordinaria con causale riferita agli eventi meteo.

I criteri per la valutazione delle istanze di CIGO con la predetta causale sono contenuti nella circolare n. 139 del 1° agosto 2016 e nei messaggi Hermes n. 1856 del 3 maggio 2017, n. 3777 del 18 ottobre 2019, n.2999 del 28 luglio 2022 e n.2729 del 20 luglio 2023.

In caso di domanda per "eventi meteo" il datore di lavoro deve produrre, come per qualsiasi altra causale, una relazione tecnica nella quale occorre specificare la tipologia di lavori in corso al verificarsi dell'evento nonché la fase lavorativa in atto.

Inoltre, nella relazione tecnica devono essere forniti elementi informativi sulla tipologia e sulla ubicazione del cantiere/unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda di cassa integrazione e sulle modalità di svolgimento delle attività da parte dei lavoratori.

Tali elementi informativi, infatti, sono indispensabili per effettuare una compiuta disamina della domanda e, quindi, per valutare correttamente l'effettiva integrabilità della causale richiesta.

Qualora nella relazione tecnica non siano fornite le predette informazioni, potrà essere attivata una richiesta di supplemento di istruttoria ai sensi dell'art. 11 del DM 95442/2016.

La valutazione istruttoria deve svolgersi non solo sulla base dei dati che risultano dai bollettini meteo e dei criteri di misurazione e rilevazione dell'entità del fenomeno atmosferico avverso forniti con le circolari e con i messaggi dell'Istituto (per esempio: intensità delle precipitazioni piovose o nevose, velocità del vento, temperature, etc.) ma anche accertando le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la condizione soggettiva in cui si trova ad operare il lavoratore.

A tal riguardo deve osservarsi che, ad esempio, la valutazione dell'intensità del vento non può non tener conto della tipologia di lavorazione in atto e della modalità con la quale il lavoratore sta svolgendo la lavorazione medesima. E' evidente, infatti, che l'incidenza del vento su di una lavorazione che si svolge al suolo è inferiore a quella che si determina se la lavorazione stessa si svolge su di una impalcatura collocata a diversi metri di altezza da terra o su di un traliccio.

Allo stesso modo l'incidenza della pioggia è maggiore su alcuni tipi di lavorazioni (per esempio: rifacimento di tetti o lastrici solari, lavorazioni nelle cave, etc.).

In questi casi è possibile derogare ai criteri di rilevazione dell'entità del fenomeno atmosferico previsti nelle circolari e nei messaggi in materia, purché tale deroga sia giustificata e motivata dal ricorrere delle circostanze sopra richiamate, che tengono

conto delle concrete modalità e delle effettive condizioni di svolgimento delle lavorazioni che sono state sospese per effetto dell'evento meteo.

Nella valutazione dell'integrabilità della causale evento meteo occorre anche tenere conto dell'ubicazione del cantiere/unità produttiva.

Se il cantiere/unità produttiva, ad esempio, si trova ad un'altitudine superiore rispetto a quella della stazione di rilevamento presa in considerazione per l'acquisizione del bollettino meteo, l'incidenza sulle lavorazioni di eventi meteorologici avversi, come il gelo, sarà sicuramente maggiore rispetto a quella rilevabile in un cantiere/unità produttiva che è ubicato ad altitudini inferiori. In tali casi, in sede istruttoria, la temperatura rilevata dal bollettino meteo potrà essere diminuita di 0,65°C ogni 100 metri di dislivello tra stazione di rilevamento e cantiere/unità produttiva.

Anche la valutazione della causale evento meteo per temperature elevate risente di molte variabili, atteso che il calore incide maggiormente sul regolare svolgimento delle lavorazioni allorché il lavoratore è direttamente esposto ai raggi solari o è costretto ad indossare tute, caschi, ed altri apparati di protezione o, ancora, quando svolge la sua attività in prossimità di macchinari che emanano calore supplementare.

In questi casi, infatti, la cosiddetta temperatura percepita, come chiarito dai messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017, n.2999 del 28 luglio 2022 e n.2729 del 20 luglio 2023, è sicuramente maggiore di quella ordinaria rilevabile dai bollettini meteo e di tale circostanza deve tenersi conto ai fini della valutazione dell'integrabilità della causale richiesta.

Si ricorda che, in caso di richiesta di CIGO con causale "eventi meteo", il datore di lavoro deve dimostrare, così come per ogni altra causale, la sussistenza dei requisiti di non imputabilità e transitorietà dell'evento previsti dall'art.11 del d.lgs. 148/2015 e dall'art.1 del DM 95442 del 2016.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'art.1, comma 2, del DM 95442, la transitorietà della situazione aziendale sussiste *"quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa"* e che, ai sensi del successivo comma 3, *"la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti"*.

Per ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di non imputabilità non è sufficiente che il datore di lavoro dichiari di aver sospeso l'attività lavorativa per effetto di un evento meteorologico avverso ma occorre dimostrare come tale evento meteo abbia prodotto effetti direttamente incidenti sull'attività lavorativa in atto, impedendone il regolare svolgimento.

E' infatti da escludere l'integrabilità della causale quando l'interruzione dell'attività lavorativa non è direttamente causata dall'avversità atmosferica ma è conseguenza della decisione di sospendere le lavorazioni da parte del datore di lavoro, decisione che solo indirettamente è ricollegabile al verificarsi dell'intemperie stagionale.

Rientrano in questi ultimi casi, le domande di cassa integrazione per eventi meteo riferite a cantieri/unità produttive che, rispetto alla data di inizio del periodo di sospensione richiesto, risultano precedentemente chiusi dal datore di lavoro in vista dell'approssimarsi della stagione invernale.

In queste fattispecie, l'evento meteorologico non interrompe l'attività lavorativa in corso di svolgimento perché alla data di inizio del periodo di cassa integrazione richiesto, l'attività stessa risulta già sospesa dalla decisione unilaterale del datore di lavoro di chiudere, in via preventiva, il cantiere/unità produttiva.

In tal caso, l'evento meteo non produce alcun effetto interruttivo delle lavorazioni in atto, la cui sospensione avviene, invece, per scelta aziendale.

Conseguentemente, poiché la chiusura del cantiere/unità produttiva è riconducibile alla condotta del datore di lavoro, risulta assente il requisito della non imputabilità dell'evento.

Qualora, invece, la chiusura del cantiere/unità produttiva sia disposta dal datore di lavoro in coincidenza con l'inizio del periodo di cassa richiesto, o subito dopo l'inizio del periodo stesso, detta condotta non è ostativa ad una possibile valutazione positiva della domanda, poiché la chiusura, non precedendo temporalmente l'evento meteo sfavorevole, risulta esserne una mera conseguenza.

In tal caso, la sospensione dell'attività lavorativa non è riconducibile ad una aprioristica scelta del datore di lavoro ma è direttamente riconducibile all'effettivo verificarsi dell'avversità meteorologica.

Si ricorda poi che è assente il requisito della non imputabilità allorché il cantiere/unità produttiva è attivato dal datore di lavoro quando l'evento meteo avverso risulti già in atto o sia preannunciato e, quindi, prevedibile (per esempio, in caso di allerta meteo).

Infine, si rappresenta l'opportunità di verificare in sede istruttoria quanto previsto dai contratti di appalto che disciplinano le attività nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di CIGO, laddove gli stessi siano stati predisposti e formalizzati dalle parti, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di clausole che disciplinino espressamente le interruzioni dei lavori nel periodo invernale. In presenza di tali clausole, infatti, viene meno il requisito dell'imprevedibilità della sospensione e, quindi, della non imputabilità al datore di lavoro, atteso che *"le intemperie devono pur sempre riguardare fatti esterni, imponderabili, e dunque non dominabili da chi organizza l'impiego della mano d'opera dell'impresa"* (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, n.4550/2018).

Valutata, alla luce delle predette indicazioni, la sussistenza del requisito di non imputabilità, occorre accertare anche la fondatezza dell'altro requisito previsto dalla legge, ovvero quella della transitorietà dell'evento.

Pertanto, anche nel caso di domanda di CIGO per evento meteo, deve essere valutata, con giudizio prognostico, la capacità di ripresa dell'attività lavorativa al termine del periodo richiesto o, se l'esame della domanda avviene successivamente alla data di ripresa, se detta ripresa vi sia effettivamente stata.

La ripresa dell'attività lavorativa dovrà ovviamente riguardare lo stesso cantiere/unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda nonché tutti o parte dei lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale.

Resta ferma la possibilità di richiedere, con una nuova domanda, una proroga senza soluzione di continuità del periodo di cassa integrazione originariamente richiesto,

qualora gli effetti preclusivi allo svolgimento dell'attività lavorativa proseguano a causa del perdurare dell'evento meteo avverso. In tal caso, la capacità di ripresa andrà verificata facendo riferimento alla fine dell'intero periodo complessivamente richiesto.

Tuttavia, devono essere valutate con particolare attenzione le situazioni in cui i datori di lavoro richiedono, con più domande consecutive di proroga, lunghi periodi di sospensione, tali da denotare la volontà di sospendere le attività nel cantiere/unità produttiva per l'intero periodo invernale. In tal caso le ripetute richieste di cassa integrazione potrebbero essere determinate da una vera e propria chiusura stagionale per scelta aziendale e non essere una diretta conseguenza dell'insorgere dell'evento meteo.

Pertanto, in presenza di domande con le predette caratteristiche, andrà accertato se è in corso una chiusura stagionale con sospensione delle attività lavorative indipendente dalla diretta incidenza sulle stesse delle condizioni meteo avverse, situazione per la quale valgono le indicazioni sopra fornite in ordine alle chiusure imputabili alla volontà del datore di lavoro.

Ai fini del predetto accertamento, può essere utile acquisire eventuali verbali di sospensione e/o ripresa dell'attività lavorativa nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di cassa integrazione. Inoltre, può essere verificato se, per tutto il periodo complessivamente richiesto, si riscontri dai bollettini meteo l'effettivo perdurare dell'evento avverso, che giustifica la necessità del datore di lavoro di prorogare il periodo di cassa integrazione originariamente richiesto, o se invece, sempre all'interno dello stesso periodo, si rilevi il venir meno dell'avversità meteorologica (per esempio, risalita delle temperature oltre 0 gradi centigradi) tale da rendere possibile la ripresa dell'attività lavorativa e, quindi, da non giustificare il protrarsi delle richieste di integrazione salariale.

Il Direttore centrale Ammortizzatori sociali

Maria Sciarrino